

R.G.N. 41384/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento civile n. 41384/2020, introdotto da:

Fabrizio Bernardi, con il patrocinio dell'avvocata Adalgisa Ranucci -

-attore -

nei confronti di:

DATA STAMPA s.r.l., con il patrocinio degli avvocati Mauro De Muro e Marco De Vivo

-convenuta -

OGGETTO: diritti della personalità

**In fatto e in diritto**

Fabrizio Bernardi ha convenuto in giudizio la società DATA STAMPA srl, editore del quotidiano "Il corriere della sicurezza", sul quale il 14 giugno del 2016 era apparso un articolo dal titolo "ROMA, PICCHIA LA COMPAGNA E I FIGLI DELLA DONNA, POI TENTA DI STRANGOLARE SUO FIGLIO DI 9 MESI", che dava conto di un grave episodio di cronaca che lo aveva visto protagonista.

L'attore - che riconosce di essere stato tratto in arresto e processato per i fatti riportati nell'articolo - espone però che all'esito della consulenza tecnica disposta dal PM durante le indagini il reato di tentato omicidio era stato derubricato in quello di percosse, e che dunque la condanna comminatagli al termine del processo era riferita a fatti assai più lievi di quelli riportati dal giornale.

Sostiene dunque che il quotidiano avrebbe danneggiato la sua reputazione, attribuendogli la commissione di fatti ben più gravi di quelli poi accertati in sede giudiziaria.

Afferma di avere subito un grave danno dal punto di vista personale e professionale, con ripercussioni economiche, personali e relazionali.

Chiede in conclusione la condanna della controparte al pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo risarcitorio.

La parte convenuta, costituitasi per chiedere il rigetto della domanda, osserva che l'articolo è stato redatto in seguito alla diffusione di un comunicato stampa della Questura di Roma (datato 12 giugno 2016) dal titolo "*Roma litiga con la convivente, picchia i tre figli della donna e tenta di strangolare il proprio figlio di nove mesi. Arrestato dalla Polizia di Stato per **tentato omicidio***", poi ripreso il giorno seguente da numerosi quotidiani nazionali, e riconduce la pubblicazione al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Si ricorda che le linee guida elaborate dalla giurisprudenza in materia di diffamazione, a partire dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 5259 del 1984, consentono di affermare che il diritto di cronaca sia legittimamente esercitato nel rispetto di tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva del fatto riportato, che può essere anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. n. 25157/2008); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza (*ex multis*: Cass. n. 5146/2001; Cass. n. 5259/1984; Cass. n. 15999/2001; Cass. n. 23366/2004); c) nella forma "*civile*" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella c.d. continenza, che implica che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire, deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.

Tali condizioni devono sempre essere rispettate per poter ritenere la divulgazione di notizie lesive dell'onore di un individuo espressione lecita del diritto di cronaca, ed escludere la responsabilità civile ex art. 2043 cc per la lesione di un diritto fondamentale della persona, e solo in presenza di una effettiva correlazione tra accadimento reale e notizia può dirsi che la divulgazione risponda all'interesse pubblico all'informazione, che è la *ratio* sottostante all'art. 21 della Costituzione; ed è proprio tale correlazione, col concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza, che riporta la lesione della reputazione altrui, astrattamente offensiva, nell'ambito dell'operatività della scriminante dell'esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 51 c.p. e rende la condotta lecita.

Il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, in materia di cronaca giudiziaria, peraltro, deve confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.

In tale ordine concettuale la giurisprudenza è costante nel sottolineare – in tema di cronaca giudiziaria - il particolare rigore con cui deve essere valutata la prima delle condizioni sopra indicate, precisando che *“la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso. L'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all'art. 51 cod. pen., va, dunque, esclusa allorché manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto, il che implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbi da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi”* (Cass. Civ. n. 16917/2010, 18264 del 2014)

Ebbene l'articolo in contestazione appare con tutta evidenza rispettoso di tutti i parametri appena evidenziati; e tale conclusione si trae non solo dal tenore del comunicato stampa menzionato e prodotto da parte convenuta (di cui l'articolo offre un resoconto fedele) ma dalla stessa produzione di parte attrice, ed in particolare dalla lettura della sentenza di primo grado che lo ha condannato per il reato di percosse.

Si legge infatti nella sentenza che Bernardi venne tratto in arresto in data 11-6-2016 nella flagranza dei reati di percosse in danno del figlio di dieci mesi, della compagna convivente e della figlia di lei, oltre che per sequestro di persona, e che il reato di percosse in danno del figlio era stato inizialmente rubricato come tentato omicidio, posto che ad una prima osservazione il bambino presentava una *“escoriazione semicircolare alla base del collo, iperemia e lieve edema del lobo auricolare destro, con diagnosi di escoriazione base del collo, come da tentativo di strangolamento”*, circostanza che aveva *legittimamente indotto ad ipotizzare un reato più grave, poi ridimensionato in quello di percosse all'esito di consulenza legale disposta dal PM”* (così testualmente si legge nella sentenza di condanna del 29 settembre 2016).

Il giornale si limita dunque a riportare lo stato degli accertamenti di polizia e ad informare il lettore sul tenore delle accuse sino a quel momento mosse a carico dell'indagato, senza alcuna alterazione dei fatti per come conoscibili alla data del 14.6.2016.

Non vi è dubbio alcuno che la notizia- involgente un grave fatto di cronaca – fosse di pubblico interesse, e nel testo non si ravvisa l'uso di espressioni inutilmente spregiative, o lesive della dignità delle persone menzionate.

La domanda appare dunque radicalmente infondata, e posto che gli elementi per valutare la sua assoluta inconsistenza si trovavano già tutti in possesso dell'attore nel momento in cui ha proposto l'azione, si ritiene di dover revocare al medesimo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato accordatogli in via provvisoria dal Consiglio dell' Ordine di Roma (cfr. art. 136 comma 2 DPR 30 maggio 2002 n. 115).

Le spese di lite seguono la soccombenza.

#### **PQM**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando:

Revoca il patrocinio a spese dello Stato accordato in via provvisoria al  
ricorrente;

Rigetta la domanda e condanna l'attore a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali (15%).

Roma 9-3-2023

Il giudice  
*Cecilia Pratesi*